

IL DIRIGENTE

Vista la deliberazione n. 8 del 16 febbraio 2004 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2004 e la Relazione Previsionale e Programmatica, esecutiva;

Visto il 3 comma, dell'art. 228, del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 che recita: "Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui";

Visto l'art. 58 del regolamento di contabilità, approvato con atto C.C. n. 64 del 27.10.97;

Ritenuto di provvedere alla ricognizione dei residui attivi e passivi iscritti nel bilancio di previsione del 2004 in relazione alle risultanze finali della gestione dell'esercizio 2003;

Considerato che a seguito delle comunicazioni dei responsabili dei servizi competenti si è provveduto a riaccertare maggiori residui in entrata, pari ad € 44.622,02 e ad eliminare i residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi 2002 e precedenti, rispettivamente di Euro 1.485.380,82 e di Euro 335.560,44 in quanto privi dei requisiti di cui agli artt. 179 e 183 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.lgs 18 agosto 2000, n. 267;

D E T E R M I N A

- di aggiornare gli importi dei residui attivi e passivi iscritti nel bilancio di previsione 2004, rispettivamente in:

a) Residui attivi

- dalla gestione di competenza 2003 Euro 9.859.639,38
- dalla gestione residui 2002 e precedenti Euro 18.232.041,99

Euro 28.091.681,37

=====

b) Residui passivi

- dalla gestione di competenza 2003 Euro 14.306.055,41
- dalla gestione residui 2002 e precedenti Euro 15.827.681,10

Euro 30.133.736,51

=====

- di aggiornare, conseguentemente, le previsioni del bilancio dell'esercizio in corso, approvato come citato in premessa;

- di dare atto che i residui attivi e passivi, suddivisi per anno di provenienza, risultano essere quelli indicati nel prospetto depositato agli atti.
